



COMUNE DI APOLLOSA

Provincia di Benevento

Pec: apollosa@pec.cstsannio.it

CODICE FISCALE 80003630623

OGGETTO: Revisione Statuto Comunale - Approvazione.

STATUTO COMUNALE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 23/05/2019

INDICE CRONOLOGICO

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 -Autonomia statutaria
- Art. 2- Finalità
- Art. 3-Criteri e metodi dell'azione comunale
- Art. 4 -Il territorio, la sede, lo stemma
- Art. 5 -Programmazione e cooperazione
- Art 5 bis -Cittadinanza onoraria

TITOLO II ORDINAMENTO STRUTTURALE

- Art. 6- Organi
- Art.7 -Deliberazioni degli organi collegiali
- Art. 8 -Consiglio comunale
- Art. 9 -Elezione del Presidente del Consiglio comunale, compiti e poteri
- Art. 10 -Sessioni e convocazione
- Art. 11 -Linee programmatiche di mandato
- Art. 12 –Commissioni
- Art. 13 –Consiglieri
- Art. 14 -Diritti e doveri dei consiglieri
- Art. 15-Gruppi consiliari
- Art. 16- Sindaco
- Art. 17 -Attribuzioni di amministrazione del Sindaco
- Art 18 -Attribuzioni di vigilanza del Sindaco
- Art. 19 -Attribuzioni di organizzazione del Sindaco
- Art. 20 -Mozione di sfiducia al Sindaco
- Art. 21-Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco
- Art. 22-Vicesindaco
- Art. 23-Composizione della Giunta
- Art. 24-Competenze della Giunta
- Art.25-Funzionamento della Giunta

TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

- Art. 26-Partecipazione civica e beni comuni
- Art. 27-Patto di condivisione
- Art. 28-Forme associative e di volontariato
- Art. 29-Diritti delle associazioni
- Art. 30-Istituti di democrazia diretta
- Art. 31-Consultazioni popolari
- Art. 32-Istanze e Petizioni
- Art. 33-Proposte
- Art. 34-Diritto d'Iniziativa
- Art.35-La Parola al cittadino
- Art. 36-Consiglio comunale aperto
- Art. 37-Referendum
- Art. 38-Accesso agli atti
- Art. 39- Diritto d'informazione

**TITOLO IV
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

- Art. 40-Diritto di intervento nei procedimenti
- Art. 41-Procedimenti ad istanza di parte
- Art. 42-Procedimenti a impulso di ufficio
- Art. 43-Determinazione del contenuto dell'atto

**TITOLO V
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA**

- Art. 44-Obiettivi dell'attività amministrativa
- Art. 45-Servizi pubblici comunali
- Art. 46-Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica
- Art. 47-Costituzione di Società per Azioni
- Art. 48-Convenzioni
- Art. 49-Consorzi
- Art. 50-Accordi di programma

**TITOLO VI
UFFICI E PERSONALE**

**CAPO I
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE**

- Art. 51-Principi strutturali e organizzativi
- Art. 52-Organizzazione degli uffici e del personale
- Art. 53-Regolamento degli uffici e dei servizi
- Art. 54-Diritti e doveri dei dipendenti
- Art. 55-Responsabile degli uffici e dei servizi
- Art. 56-Funzioni dei responsabili degli uffici e servizi
- Art. 57-Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione
- Art. 58-Collaborazioni esterne
- Art. 59-Valutazione dei dirigenti
- Art. 60-Avocazione
- Art. 61-Ufficio di indirizzo e di controllo
- Art. 62-Controllo interno

**CAPO II
IL SEGRETARIO COMUNALE**

- Art. 63-Segretario comunale
- Art. 64-Funzioni del Segretario comunale

**CAPO III
FINANZA E CONTABILITÀ**

- Art. 65-Ordinamento
- Art. 66-Attività finanziaria del Comune
- Art. 67-Amministrazione dei beni comunali
- Art. 68-Bilancio comunale
- Art. 69-Rendiconto della gestione
- Art. 70-Attività contrattuale
- Art. 71-Revisore dei conti
- Art. 72-Tesoreria

Art. 73-Controllo economico della gestione

TITOLO VII DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 74-Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali

Art. 75-Pareri obbligatori

TITOLO VIII SANZIONI

Art. 76-Sanzioni amministrative

TITOLO IX L'ATTIVITA' NORMATIVA NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 77-Revisione dello statuto

Art. 78-Regolamenti di attuazione dello statuto

Art. 79-Dichiarazione di decadenza

Art. 80-Entrata in vigore

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Autonomia statutaria

1. Il Comune di Apollosa è Ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
3. Il Comune rappresenta la comunità di Apollosa nei rapporti con lo Stato, con la regione Campania, con la provincia di Benevento e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei confronti della comunità internazionale.

Art. 2

Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Apollosa ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.
3. Il Comune, inoltre, ispira la sua azione ai seguenti principi:
 - a) difesa e consolidamento dei valori di libertà, uguaglianza e pari dignità sociale, pace e solidarietà
 - b) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui;
 - c) promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale;
 - d) tutela della salute e dell'ambiente, come fondamentali diritti dell'individuo e interessi della collettività (recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali, delle tradizioni e prodotti locali;)
 - e) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le

associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;

f) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, le specie o etnie e le religioni, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;

g) promozione di attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione;

h) promozione della funzione sociale e dell'iniziativa economica, in particolare nei settori tradizionalmente presenti nel tessuto produttivo locale, anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscono il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali.

Art. 3

Criteri e metodi dell'azione comunale

1. Il Comune di Apollosa, nel realizzare le proprie finalità, pone a fondamento della sua azione i seguenti criteri e metodi:

- promuovere uno sviluppo equilibrato che garantisca il progresso civile, sociale ed economico della comunità attraverso il metodo e gli strumenti della programmazione, in aderenza al principio di collaborazione tra i diversi livelli di governo;

- assicurare l'attività di programmazione attraverso la partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni sociali, professionali ed economiche rappresentative d'interessi collettivi e diffusi;

- rendere effettivo il diritto alla partecipazione politica e amministrativa, garantendo un'informazione completa e accessibile sull'attività svolta direttamente dall' Ente o dalle strutture cui esso partecipa, attraverso la presentazione in Consiglio comunale del Bilancio sociale;

- garantire la soddisfazione dei diritti e dei bisogni primari dei cittadini attraverso efficienti ed efficaci servizi pubblici e adeguati servizi sociali, anche in collaborazione con le associazioni di volontariato e nell'ambito di un sistema integrato di sicurezza sociale;

- attuare il superamento di ogni forma di discriminazione, promuovendo iniziative che assicurino condizioni effettive di pari opportunità;

- attuare il principio dell'equità fiscale nell'ambito dei tributi di competenza comunale;

- operare verso il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nella propria comunità, garantendo strumenti di sostegno per soddisfare le esigenze abitative

- favorire l'ordinata integrazione di persone e di gruppi appartenenti ad altre culture e ad altre etnie presenti sul territorio comunale;

- promuovere lo sviluppo delle attività culturali, formative e di ricerca, sportive e del tempo libero, con particolare riguardo alle attività volte a costruire un'identità e una coscienza civica;

- promuovere e assicurare l'equilibrato assetto del territorio, concorrendo, insieme con altre istituzioni nazionali ed internazionali, alla riduzione dell'inquinamento, garantendo nell'ambito di un uso sostenibile delle risorse, i diritti e le necessità delle generazioni future;

- garantire il recupero, la tutela e la conservazione della biodiversità, delle risorse ambientali, storiche e culturali nonché delle tradizioni locali, anche attraverso procedure di governance partecipata;

- promuovere le condizioni di sviluppo delle attività economiche e imprenditoriali del territorio;

- promuovere politiche attive per l'occupazione dei lavoratori, ed in particolare modo dei giovani. la tutela dei loro diritti e la valorizzazione delle loro attitudini e capacità professionali, anche attraverso l'impulso e il sostegno alle realtà della cooperazione;

- assicurare la funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche promuovendo lo sviluppo delle forme di collaborazione tra pubblico e privato e dell'associazionismo;

- sostenere e promuovere le produzioni agricole, agroalimentari ed enogastronomiche tipiche del territorio che utilizzino tecniche a basso impatto ambientale.

2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi, l'utilizzazione delle risorse umane e patrimoniali del Comune sono orientate alla soddisfazione dei bisogni e delle domande dei cittadini e sono improntate a criteri di economicità di gestione, di responsabilità, di trasparenza e della più diffusa partecipazione ed informazione dell'azione amministrativa, in coerenza e nel pieno rispetto del principio della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli

amministratori e quelle proprie dei dirigenti.

3. Il Comune disciplina i procedimenti amministrativi secondo principi di semplificazione, fornendo anche assistenza al cittadino negli adempimenti richiesti dalla Legge.

4. Il Comune si impegna a consultare preventivamente le associazioni di rappresentanza delle categorie economiche o le imprese presenti sul territorio quando si debbano assumere decisioni che interessano o producono effetti diretti sulle attività imprenditoriali, pareri comunque non vincolanti;

5. Il Comune, secondo i principi sanciti dalla Carta Europea dell'autonomia locale e nei limiti consentiti dall'ordinamento statale, promuove e partecipa a forme di collaborazione e raccordo con enti locali di altri Stati.

Art. 4

Il territorio, la sede, lo stemma

1. Il territorio del Comune è costituito dai terreni individuati dalle mappe catastali dal n. 1 al n° 22 confinanti a Nord con Castelpoto, a Nord-Ovest con Campoli M.T., a Sud con la provincia di Avellino, ad Est con Benevento, ad Ovest con Montesarchio, ad Est con S. Leucio del Sannio e a Sud Est con Ceppaloni.

2. La circoscrizione territoriale può essere modificata con legge della Regione, a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante referendum.

3. All'interno del territorio del Comune di Apollosa non è consentito per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di Centrali Nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive;

4. Il Comune di Apollosa ha sede nell'attuale Casa Comunale in piazza Pasquale Saponaro. Eventuali mutamenti della sede dovranno essere deliberati dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Nella sede del Comune si riuniscono la Giunta, il Consiglio e le Commissioni, salvo esigenze particolari che possono determinare la riunione degli organi medesimi in altra sede.

5. La pubblicazione degli atti avverrà sull'albo pretorio on-line sul sito istituzionale. Inoltre, al fine di garantire la massima pubblicità dell'attività amministrativa, in un apposita bacheca posta all'esterno della sede comunale, sarà esposto l'indice degli atti in pubblicazione disponibili sull'albo pretorio on-line.

6. Le caratteristiche dello stemma e del gonfalone sono: uno scudo con bordo dorato e con sovrastante una corona turrita, anch'essa dorata. Al centro dello scudo, su un fondo verde e azzurro, è rappresentato il dio Apollo recante nella mano sinistra una lira.

7. È fatto divieto a chiunque di riprodurre ed usare lo stemma ed il gonfalone per fini commerciali o politici.

8. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

9. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il sindaco può disporre che venga esibito il Gonfalone con lo stemma del Comune.

Art. 5

Programmazione e cooperazione

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della proposta, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i comuni, con la provincia di Benevento e con la Regione Campania.

Art 5 bis

Cittadinanza onoraria

1. Il Comune di Apollosa potrà assegnare la cittadinanza onoraria a personalità internazionali o nazionali, nonché a cittadini nati o residenti nel territorio comunale di APOLLOSA che abbiano acquisito speciali e particolari meriti nel campo politico, religioso e culturale in genere.

2. Le proposte in tal senso, presentate dal sindaco, dalla giunta, da un quinto dei

consiglieri in carica o da 100 cittadini elettori, saranno esaminate da una speciale commissione anche esterna, allo scopo nominata dal consiglio comunale che ne curerà l'istruttoria.

3. La concessione della cittadinanza onoraria sarà conferita dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio stesso.

TITOLO II ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art. 6

Organi

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto e dai regolamenti.
2. Il Consiglio comunale è organo collegiale di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune, egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.
4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

Art.7

Deliberazioni degli organi collegiali

1. La volontà del consiglio in ordine agli argomenti sottoposti al suo esame si manifesta sotto forma di deliberazioni, atti formali che concretizzano l'esercizio della potestà amministrativa conferita all'organo.
2. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
3. L'istruttoria delle proposte di deliberazione è affidata al responsabile preposto.
Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio comunale. Alla sua redazione provvede il Segretario comunale o, sotto la sua responsabilità, da personale dell'Ufficio di Segreteria dallo stesso designato. Inoltre il Segretario comunale partecipa alle riunioni del Consiglio comunale con funzioni consultive, referenti e di assistenza.
4. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal presidente, di norma il più giovane di età.
5. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 8

Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico - amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. L'elezione, la durata in carica, la composizione, le competenze e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge.
3. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere nonché i poteri e i diritti, previste dal testo unico, sono disciplinate dall'apposito regolamento.
4. Il Consiglio comunale ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'art. 48, comma 3, del d.lgs. 18 agosto 2000, nr. 267, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) programmi, relazioni revisionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e rendiconto, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
 - c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;

d) istituzione, compiti e norme sul finanziamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;

i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

l) acquisti e alienazione immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

5. Il Consiglio, nei modi disciplinati dal presente statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori.

6. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

7. Gli atti del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

Art. 9

Elezione del Presidente del Consiglio comunale, compiti e poteri

1. Alla prima seduta del Consiglio comunale, si procede all'elezione del Presidente del Consiglio comunale con scrutinio segreto. E' eletto Presidente del Consiglio comunale, il consigliere che prende il maggior numero di voti.

2. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto. Stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, esercita poteri di polizia, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il Regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione : pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.

3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto e del Regolamento.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente s'ispira a criteri d'imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri.

Art. 10

Sessioni e convocazione

1. L'attività del Consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria. La prima convocazione del consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo, viene effettuata dal Sindaco entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.

2. La convocazione dei componenti il Consiglio è disposta, mediante avvisi scritti, dal Presidente del consiglio comunale, cui compete pure la determinazione della data e dell'ordine del giorno. Il Presidente del consiglio comunale è tenuto a riunire il consiglio in un termine non

superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri o il sindaco o il Presidente della Provincia inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

3. La richiesta di convocazione da parte dei consiglieri deve riguardare una materia espressamente attribuita dalla legge o dal presente statuto alla competenza del consiglio. La relativa convocazione deve essere disposta dal Presidente entro e non oltre 20 giorni dall'arrivo della richiesta.

4. L'avviso di convocazione con l'allegato ordine del giorno deve essere consegnato a mezzo posta elettronica certificata.

5. L'elenco degli oggetti da trattare nelle sedute del consiglio comunale deve, sotto la responsabilità del Segretario, essere pubblicato nell'Albo Pretorio contemporaneamente all'invio della convocazione ai consiglieri. Della data delle adunanze consiliari viene altresì data informazione anche attraverso pubblici manifesti.

6. Le modalità di funzionamento del Consiglio Comunale sono regolate da apposito regolamento.

Art. 11

Linee programmatiche di mandato

1. Il Sindaco definisce, con la collaborazione degli Assessori, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le presenta al Consiglio Comunale entro sessanta giorni dall'insediamento dello stesso.

2. Ciascun Consigliere può intervenire sulla definizione delle linee programmatiche, proponendo al Sindaco integrazioni, adeguamenti e modifiche, secondo le modalità indicate dal Regolamento del Consiglio comunale.

Art. 12

Commissioni

1. Il Consiglio comunale può costituire al suo interno commissioni consiliari ordinarie, permanenti o temporanee e speciali, stabilendone le competenze e determinando la loro composizione numerica.

2. Le commissioni sono costituite dai componenti il Consiglio comunale che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente il Consiglio medesimo, assicurando in esse almeno un rappresentante delle minoranze.

3. La delibera di istituzione delle commissioni consiliari è adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio comunale.

4. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni sono disciplinati dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

Art. 13

Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge.

2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

3. È dovere dei Consiglieri, regolarmente convocati, intervenire alle sedute del consiglio comunale, delle commissioni permanenti e speciali, nonché delle altre articolazioni del Consiglio di cui facciano parte.

4. I Consiglieri comunali che non intervengono per tre volte consecutive alle sessioni ordinarie e straordinarie senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale.

5. Il Presidente del Consiglio accertata l'assenza comunica per iscritto l'avvio del procedimento e la facoltà di presentare documenti probatori e controdeduzioni nel termine indicato che non può essere mai inferiore ai 20 giorni decorrenti dalla data del ricevimento.

6. Nel caso ritenga le giustificazioni prodotte non idonee a far venir meno la decadenza, ovvero qualora non siano state prodotte giustificazioni nel termine assegnato, il Presidente, iscrive all'ordine del consiglio comunale la proposta di dichiarare la decadenza del Consigliere interessato.

7. Il Consiglio delibera la decadenza con il voto favorevole della maggioranza relativa dei

Consiglieri.

Art. 14

Diritti e doveri dei consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazioni.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.
3. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dall'art. 43 del Tuel 267/2000 e dall'apposito regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e i documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto di ottenere dal Sindaco una adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo consiliare, anche attraverso l'attività della conferenza dei capi gruppo di cui al successivo articolo 15 del presente Statuto.
4. Per assicurare la massima trasparenza, ogni Consigliere deve comunicare annualmente i redditi posseduti secondo le modalità stabilite nel Regolamento del consiglio comunale.

Art. 15

Gruppi consiliari

1. Ciascun consigliere può far parte di un solo gruppo consiliare. L'adesione ad un gruppo consiliare è riservata alla libera scelta di ciascun consigliere, ed è suscettibile di modifica nel corso del mandato.
2. Ciascun consigliere comunica per iscritto al Presidente del Consiglio all'insediamento del consiglio, il gruppo a cui intende aderire, in mancanza di tale comunicazione i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni.
3. I consiglieri che non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un gruppo non acquisiscono le prerogative e i diritti spettanti ad un gruppo consiliare.
4. Ciascun gruppo elegge il proprio capogruppo e ne dà comunicazione al Presidente del consiglio comunale. In mancanza di tale comunicazione, è considerato capogruppo il consigliere candidato a sindaco nelle liste che si sono presentate alle elezioni.
5. E' istituita la Conferenza dei capigruppo, quale organo consultivo del Presidente del Consiglio comunale, finalizzata ad agevolare i lavori del Consiglio Comunale. Essa è composta da tutti i capigruppo consiliari.
6. Ai gruppi consiliari può essere messo a disposizione un unico locale per l'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 16

Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica. Egli è l'organo responsabile dell'amministrazione ed il legale rappresentante del Comune. Sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali. Impartisce direttive al segretario comunale, ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti di concerto con gli Assessori titolari delle specifiche deleghe attribuite.
2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende, all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
3. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
4. Il sindaco è inoltre competente sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla regione e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni

delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo delle persone che lavorano.

5. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

6. Il Sindaco, quale ufficiale del governo, è organo locale di protezione civile e provvede con tutti i mezzi a disposizione agli interventi immediati dandone subito notizie al Prefetto.

Art. 17

Attribuzioni di amministrazione del Sindaco

1. Il Sindaco può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o, nei casi previsti dalla legge, ai consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune. In particolare il Sindaco:

a) dirige e coordina l'attività politica del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori;

b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, secondo gli indirizzi dati dal Consiglio comunale;

c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del D.Lgs nr. 267/2000;

d) esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

e) emana le ordinanze contingibili e urgenti ed ogni provvedimento di emergenza nei casi previsti dalla normativa statale o regionale.

f) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;

g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del Testo Unico Enti Locali.

Art 18

Attribuzioni di vigilanza del Sindaco

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le società per azioni o a responsabilità limitata appartenenti all'ente tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 19

Attribuzioni di organizzazione del Sindaco

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) esercita i poteri di polizia negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

b) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

c) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio, in quanto di competenza consiliare.

Art. 20

Mozione di sfiducia al Sindaco

1. La mozione di sfiducia prevista dall'art. 52 del T.U.E.L. deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e va presentata all'ufficio di Segreteria e Affari Generali del Comune, che la trasmette immediatamente al Presidente del Consiglio.

2. Il Presidente del Consiglio, qualora la mozione non sia conforme alle prescrizioni di legge, la dichiara irricevibile con atto motivato da comunicarsi al primo dei firmatari; ove ricevibile, ne trasmette subito copia a tutti i consiglieri ed al Prefetto e provvede alla convocazione del

Consiglio comunale.

3. La seduta consiliare per la trattazione della mozione di sfiducia deve tenersi non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione; in tale seduta il consiglio non può trattare altri argomenti, salvo i casi di eccezionale urgenza e gravità, che vanno trattati per primi.

4. Se la mozione viene approvata, con votazione effettuata per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica e si procede allo scioglimento del consiglio ai sensi di legge.

Art. 21

Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

1. Le dimissioni presentate dal Sindaco al Consiglio comunale diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

2. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di tre persone eletta dal Consiglio comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.

3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vicesindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.

4. La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento.

5. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, entro dieci giorni dalla presentazione, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della Commissione.

Art. 22

Vicesindaco

1. Il Vicesindaco, nominato dal Sindaco, è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

2. In caso di assenza o di impedimento anche del Vice Sindaco, alla sostituzione del sindaco provvede l'Assessore più anziano di età.

Art. 23

Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco, dal Vicesindaco e dagli assessori nominati dal Sindaco con le modalità previste dal Testo Unico Enti Locali.

2. Inoltre il Sindaco ha facoltà di nominare assessori cittadini non facenti parte del consiglio, ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consiglieri.

3. Il Sindaco ha facoltà di delegare ai singoli Assessori l'esercizio delle proprie funzioni. La delega può essere permanente o temporanea, generale, in ordine a determinate materie, o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti. L'atto di delega, in forma scritta obbligatoria, indica l'oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata.

4. La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce.

5. La delega può comprendere la potestà di compiere tutto il procedimento amministrativo relativo alla potestà delegata, dalla fase istruttoria a quella di emanazione di atti a valenza esterna.

6. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento allorché venga meno il rapporto fiduciario.

7. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori, deve essere comunicato al consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio.

8. Il Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni o settori nell'interesse dell'Amministrazione.

Art. 24

Competenze della Giunta

1. La Giunta Comunale è l'organo di collaborazione del Sindaco nelle funzioni di governo del Comune.

2. La Giunta ha competenza generale ed adotta atti di governo privi di contenuto gestionale per

tutte le materie che non siano riservate dal Testo Unico al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dal testo unico o dallo statuto, del Sindaco, del Segretario, del Direttore generale, dei dirigenti e dei responsabili dei servizi.

3. La Giunta ha inoltre competenza residuale generale circoscritta alle funzioni spettanti agli organi di governo per tutte le nuove materie che le leggi statali o regionali attribuiscono al Comune senza specificare a quale organo sono attribuiti i relativi poteri.

4. La Giunta fissa gli obiettivi ed i programmi che i dirigenti devono attuare e verifica la rispondenza dei risultati alle direttive generali impartite, affidando l'attività di valutazione, controllo strategico e gestione nelle forme e con le modalità previste dagli atti regolamentari dell'Ente.

Art.25

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco.

2. Le riunioni non sono pubbliche. Nelle riunioni possono essere ammessi soggetti la cui presenza è ritenuta indispensabile per la trattazione di argomenti di particolare complessità.

3. La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali le votazioni sono, di norma palesi e le proposte sono approvate a maggioranza assoluta dei votanti. Gli astenuti si computano nel numero necessario a rendere legale la seduta, ma non nel numero dei votanti.

4. I processi verbali delle deliberazioni sono sottoscritti dal Sindaco e dal Segretario comunale che ne cura la verbalizzazione, anche avvalendosi di altri dipendenti.

5. La Giunta adotta apposito regolamento interno.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 26

Partecipazione civica e beni comuni

1. Il Comune favorisce e sostiene l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa per la comunità.

2. La partecipazione dei cittadini, accompagnata e supportata dai diritti di informazione/formazione di accesso agli atti e degli obblighi sulla trasparenza, si svolge attraverso gli strumenti di democrazia diretta e nell'ambito delle libere forme associative.

3. Il Comune di Apollosa, anche al fine di garantire i diritti delle generazioni future, tutela i beni che la collettività riconosce come comuni, nel loro contesto ecologico urbano e rurale, in quanto funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali delle persone. Principi fondamentali nel governo dei beni comuni sono la cura condivisa e la partecipazione nei processi decisionali, secondo le modalità stabilite nel regolamento per la partecipazione nel governo e nella cura dei beni comuni.

4. Il Comune promuove l'istituzione del Consiglio Comunale dei ragazzi allo scopo di accrescere nelle nuove generazioni la consapevolezza dei diritti e dei doveri verso la comunità e le istituzioni.

5. In coerenza con il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, il Comune favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati per lo svolgimento di attività di interesse generale, attraverso la stipula del patto di condivisione, di cui al successivo articolo.

Art. 27

Patto di condivisione

1. Il patto di condivisione è lo strumento con cui il Comune ed i cittadini singoli o associati concordano quanto necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e di rigenerazione dei beni comuni.

2. Il contenuto del patto di condivisione varia in relazione alla natura dei diversi beni comuni, alla complessità del progetto e alla specificità della comunità di riferimento, qualora presente.

3. Le modalità di attuazione del patto sono definite in apposito regolamento.

Art. 28

Forme associative e di volontariato

1. Il Comune riconosce e promuove libere forme associative e di volontariato della propria popolazione.

2. Nell'ambito delle finalità di associazionismo perseguite dal Comune, è istituita la Consulta delle Associazioni la cui costituzione ed il cui funzionamento è disciplinato da apposito

Regolamento cui si rimanda.

3. Le attività di volontariato volte al miglioramento della vita personale, civile e sociale, con particolare riguardo alle fasce deboli e a rischio emarginazione, nonché alla tutela del territorio, devono consistere in prestazioni volontarie e gratuite e finalizzate all'interesse collettivo.

Art29

Diritti delle associazioni

1. Ciascuna associazione iscritta alla Consulta delle associazioni ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione comunale e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.

2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri non vincolanti espressi dagli organi collegiali delle stesse.

3. I pareri devono pervenire all'ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere superiori a 30 giorni.

4. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

5. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

6. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

7. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale.

8. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego. Copia del rendiconto deve essere inviato al Comune per opportune verifiche.

Art. 30

Istituti di democrazia diretta

1. Il Comune considera gli istituti di democrazia diretta come fondamentali strumenti di partecipazione popolare all'attività dell'Amministrazione. A tal fine garantisce a tutti i titolari dei diritti di partecipazione di potersi avvalere dei seguenti istituti:

- a) Consultazioni popolari;
- b) Istanze e petizioni;
- c) Proposte;
- d) Diritto d'iniziativa popolare;
- e) la parola al cittadino;
- f) scelta partecipata;
- g) Consiglio comunale aperto
- h) referendum;

2. Il Comune di Apollosa promuove il dialogo come metodo delle relazioni perché, anche nell'ambito degli istituti di democrazia diretta si realizzi, attraverso l'accoglienza e la reciproca comprensione, la sinergia di pensieri diversi per il miglior perseguimento del bene comune.

3. Il Comune di Apollosa favorisce la conoscenza, la diffusione e l'utilizzo degli istituti di democrazia diretta, con gli strumenti e le modalità stabilite nel regolamento sugli istituti di partecipazione.

Art. 31

Consultazioni popolari

1. Sulle materie rientranti nelle rispettive competenze, il Consiglio comunale e la Giunta possono disporre una consultazione popolare.

2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

Art. 32

Istanze e Petizioni

1. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere per iscritto istanze e petizioni su materie di competenza comunale con riferimento a problemi di interesse personale o collettivo.

2. Le istanze riguardano singoli cittadini e problemi di interesse personale. Vengono rivolte al

Sindaco che, sentiti gli uffici competenti, dà una risposta entro trenta giorni.

3. Le petizioni riguardano cittadini singoli o associati e problemi di interesse collettivo. Vengono rivolte al Sindaco che, sentito il primo firmatario dà una risposta entro sessanta giorni.

4. Il Regolamento comunale definisce le modalità dei rispettivi procedimenti amministrativi.

Art. 33

Proposte

1. Qualora un numero di elettori del Comune, non inferiore a duecento, avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate circa la natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario comunale, trasmette la proposta, unitamente ai pareri, all'organo competente e ai Capigruppo presenti in Consiglio comunale entro **60** giorni dal ricevimento.

2. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.

3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

Art. 34

Diritto d'Iniziativa

1. L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio Comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.

2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno il dieci per cento degli **aventi diritto al voto** risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Sono escluse dall'esercizio del diritto d'iniziativa le seguenti materie:

- revisione dello statuto;
- tributi e bilanci;
- espropriazione per pubblica utilità;
- designazione e nomine.

4. Con apposito regolamento verranno disciplinate le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.

5. Gli Uffici comunali, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine, i proponenti possono chiedere al Sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto o dello schema, dal Segretario comunale.

6. L'organo competente alla quale il progetto d'iniziativa popolare viene assegnato, decide sulla ricevibilità ed ammissibilità formale delle proposte e presenta la sua relazione al Consiglio Comunale, entro il termine di sessanta giorni.

7. Il Consiglio è tenuto a prendere in esame la proposta d'iniziativa nel primo consiglio comunale utile dalla presentazione della relazione della commissione. Ove il Consiglio non vi provveda entro il termine previsto, ciascun Consigliere ha facoltà di chiederne la discussione in Consiglio comunale, con votazione finale, entro i successivi trenta giorni.

8. Ai lavori dell'organo competente partecipa, senza diritto di voto, un rappresentante dei promotori dell'iniziativa.

Art.35

La parola al cittadino

1. Almeno una volta all'anno su iniziativa dell'Amministrazione o su richiesta di 200 aventi diritto al voto, viene convocata, su argomenti di interesse collettivo, un'assemblea aperta al pubblico, "La Parola al Cittadino", pubblicizzata in maniera adeguata dall'Amministrazione, con le seguenti caratteristiche:

- orario e luoghi scelti in modo da agevolare la massima partecipazione dei cittadini;
- tutti i cittadini del Comune hanno facoltà di partecipare;
- presenza del Sindaco, degli assessori e dei consiglieri;
- viene preliminarmente stilato un elenco delle proposte dei cittadini da discutere;
- si discute la prima proposta scritta in ordine temporale e poi via via le altre con pari breve tempo massimo uguale per tutti gli interventi;

- ogni proposta dopo breve discussione viene votata;
 - ogni presente può votare tutte le proposte che ritiene opportuno sostenere;
 - le tre proposte più votate vengono approfondite, discusse eventualmente e votate nel primo Consiglio Comunale utile, invitando i cittadini proponenti a relazionare
2. Le proposte presentate devono essere sostenibili economicamente e compatibili con la disponibilità del bilancio comunali

Art. 36

Consiglio comunale aperto

1. Qualora vengano iscritti all'ordine del giorno argomenti di particolare rilevanza politico sociale, il Consiglio può essere convocato in seduta aperta, alla quale possono prendere parte i cittadini, con diritto di parola.
2. Il Presidente del Consiglio convoca la seduta aperta ai cittadini:
 - di sua iniziativa, sentita la Conferenza dei capigruppo;
 - su richiesta di almeno 1/3 dei Consiglieri o del Sindaco;
 - su richiesta di almeno 100 persone aventi diritto al voto;
3. In tali particolari sedute il Presidente garantisce la piena libertà di espressione di tutti i presenti. I rappresentanti di coloro che hanno presentato istanza di partecipazione possono illustrare le proprie richieste. Al termine della discussione si può mettere al voto il parere dei cittadini presenti, secondo le modalità stabilite nel regolamento comunale.

Art. 37

Referendum

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 20% può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
 - a) statuto comunale
 - b) regolamento del consiglio comunale;
 - c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
 - d) organizzazione dell'Ente.
3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.
5. Il Consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
6. Il Consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.
7. Il referendum si ritiene valido se partecipa alla consultazione almeno la metà degli aventi diritto al voto più uno.
8. Il referendum decade qualora intervengano atti amministrativi che accolgono in modo sostanziale il quesito sottoposto a referendum;
9. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritti al voto, il Consiglio comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

Art. 38

Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici, secondo quanto previsto dalla legge 241/90, capo V e dal D. Lgs. N. 97/2017.
2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicitano disposizioni

legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3. Il regolamento disciplina altresì il diritto dei cittadini singoli o associati di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti di cui al precedente comma, previo il pagamento dei soli costi di riproduzione nonché i diritti di ricerca e visura, fatte salve le disposizioni in materia di bollo.

Art. 39

Diritto d'informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

2. La pubblicazione avviene, mediante affissione all'albo pretorio on line dell'Ente, in apposita sezione del sito ufficiale del Comune, nel rispetto dell'art. 32 della legge n. 69/2010 e ss.mm.ii., nonché secondo le disposizioni del D. Lgs. N.33/2013 e ss.mm.ii., nella sezione del sito denominata "Amministrazione Trasparente".

3. L'affissione viene curata dal segretario comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione.

4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.

5. Le ordinanze e i conferimenti di contributi a enti e associazioni, devono essere pubblicizzati mediante affissione all'albo pretorio.

6. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

7 Per la pubblicazione degli atti amministrativi, il Comune si avvale anche dei servizi telematici. Apposito regolamento ne disciplinerà le modalità di attuazione.

TITOLO IV

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 40

Diritto di intervento nei procedimenti

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirevi, tranne che nei casi espressamente vietati dalla legge o da regolamenti.

2. L'amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile del procedimento, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Art. 41

Procedimenti ad istanza di parte

1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.

2. Il funzionario o l'amministratore devono sentire l'interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.

3. Ad ogni istanza rivolta ad ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine massimo di 60 giorni.

4. Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.

5. Tali soggetti possono inviare all'amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 42

Procedimenti a impulso di ufficio

1. Nel caso di procedimenti ad impulso di ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal funzionario, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.

2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine, chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall'amministratore che deve pronunciarsi in

merito.

Art. 43

Determinazione del contenuto dell'atto

1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la Giunta comunale.
2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'amministrazione.

TITOLO V

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 44

Obiettivi dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economia e di semplicità nelle procedure.
2. Gli organi di governo del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.
3. Il comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni, la Provincia e la Regione.

Art. 45

Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. Ai servizi pubblici locali si applica il capo III del d.lgs. 30 luglio 1999, nr. 286, relativo alla qualità dei servizi pubblici locali e carte dei servizi.

Art. 46

Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica

1. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a:
 - a) istituzioni;
 - b) aziende speciali, anche consortili;
 - c) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.
2. E' consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1.
3. L'Ente può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate.
4. I rapporti tra l'ente ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio.

Art. 47

Costituzione di Società per Azioni

1. Il Comune può, per l'esercizio di servizi pubblici di rilevanza economica e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite società per azioni, secondo le disposizioni di legge vigenti.

2. Per la realizzazione delle opere di qualunque importo si applicano le norme vigenti di recepimento delle direttive comunitarie in materia di lavori pubblici.

3. Per i conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi e di ogni altro bene effettuati dall'ente di cui al comma, 1, anche per la costituzione con atto unilaterale delle società di cui al medesimo comma, si applicano le disposizioni dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 30 luglio 1990, nr. 218, e succ. mod.

Art. 48

Convenzioni

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il comune può stipulare con altri enti locali apposita convenzione.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 49

Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati, mediante pubblicazione sul sito istituzionale.

4. Il sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 50

Accordi di programma

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della Regione, del presidente della Provincia, dei Sindaci dell'Amministrazione interessate viene definito in una apposita conferenza la quale provvede altresì alla approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 34, comma 4, del TUEL.

3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

TITOLO VI

UFFICI E PERSONALE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

Art. 51

Principi strutturali e organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

- a) organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- b) analisi ed individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima

collaborazione tra gli uffici;

- e) favorire l'avvicinamento del cittadino alla P.A. attraverso lo studio, la conoscenza dei bisogni collettivi avendo di mira un elevato grado di soddisfazione per l'utenza.

Art. 52

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore generale, ovvero al Segretario comunale se incaricato della direzione generale, e ai responsabili degli uffici e dei servizi, in coerenza con quanto previsto dall'art. 3 e dagli artt. 13 – 27 bis del d.lgs. nr. 29/93 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dall'art. 111 del TUEL.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini .

Art. 53

Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Direttore, ovvero al Segretario comunale se incaricato della direzione generale, e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative individuate secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.
4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 54

Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali , inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli , a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso coloro che hanno la direzione degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica, ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008 e successive modificazioni ed integrazioni, e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco e dagli organi collegiali.
5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni

commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, dei permessi di costruire e alla pronuncia delle ordinanze di natura non contingibile e urgente.

6. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

Art. 55

Responsabile degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati con apposito atto sindacale.

2. I responsabili provvedono a organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal segretario comunale e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.

3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Sindaco e dalla Giunta comunale, dal Direttore, se nominato, ovvero dal segretario comunale se incaricato della direzione generale.

Art. 56

Funzioni dei responsabili degli uffici e servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'Ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziari, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.

2. Essi provvedono altresì al rilascio di autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

- a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla giunta la designazione degli altri membri;
- b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
- c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, ad esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
- d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
- e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
- f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal sindaco;
- g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui all'art. 50 del TUEL;
- h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
- i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio e alle direttive impartite dal sindaco;
- j) forniscono al segretario nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
- k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal sindaco;
- l) rispondono, nei confronti del sindaco, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati;
- m) dispongono, con apposita determina, l'azione legale e la resistenza in giudizio da parte del Comune, nonché la conciliazione e/o la transazione in ordine a questioni contenziose, contestualmente e specificatamente relazionando al sindaco e al segretario circa l'opportunità della determina adottata;
- n) espletano ogni altra funzione prevista dalla legge.

3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

4. Ai responsabili degli uffici e servizi possono essere delegate dal sindaco, ulteriori funzioni non espressamente previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 57

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal

regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità ed in ogni caso in misura complessivamente non superiore ad una unità, in coerenza con quanto previsto dall'art. 110, 2° comma, ultimo periodo, del TUEL.

2. Per documentate e comprovate esigenze, la Giunta comunale può provvedere alla copertura di una unità per posto di responsabilità apicale mediante assunzione di personale con contratto a tempo determinato di diritto pubblico, o eccezionalmente anche di diritto privato, previa specifica adeguata motivazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 110 del TUEL.

3. Nei casi previsti dal primo e secondo comma, la durata del contratto non può eccedere il mandato del sindaco e non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 58

Collaborazioni esterne

1. Possono essere attuate collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

3. Il Sindaco definisce e conferisce l'incarico con convenzione scritta, sentito il Segretario Comunale.

Art. 59

Valutazione dei dirigenti

1. I criteri e le modalità di valutazione dei dirigenti sono disciplinati dal sistema di misurazione della Performance anche secondo quanto previsto dal piano della performance.

2. Il Sindaco contesta in contraddittorio al dirigente l'eventuale risultato negativo della gestione secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 60

Avocazione

1. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti atti di competenza dei responsabili dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il

Sindaco può attribuire la competenza al Segretario comunale o ad altro dipendente.

Art. 61

Ufficio di indirizzo e di controllo

1. La Giunta comunale può disporre la costituzione di uffici posti alla diretta dipendenza del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturali deficitarie di cui agli artt. 242 e 243 del TUEL.

Art. 62

Controllo interno

1. Il Comune istituisce e attua i controlli interni previsti dall'art. 147 del TUEL, la cui organizzazione è svolta anche in deroga agli altri principi indicati dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. 286/99.

2. Spetta al regolamento di sui controlli interni la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno.

CAPO II

IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 63

Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo di cui agli artt. 98 e 102 del TUEL.
2. Salvo quanto disposto dall'art. 100 del TUEL, la nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato. Il Segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del sindaco, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo Segretario.
3. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato.
4. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.
5. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario comunale.
6. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Art. 64

Funzioni del Segretario comunale

1. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzione di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
2. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività, secondo le direttive impartite dal Sindaco. Il Segretario inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b) esprime il parere di cui all'art. 49 del TUEL, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'Ente non abbia responsabili degli uffici e dei servizi o gli stessi risultino assenti per qualsiasi motivo;
 - c) roga i contratti del Comune, nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
 - d) esercita, qualora conferitagli dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 4, del TUEL;
 - e) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.
3. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

CAPO III

FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 65

Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio o patrimonio.

Art. 66

Attività finanziaria del Comune

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per

investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

4. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000 nr. 212, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi, alle disposizioni legislative concernenti: l'informazione del contribuente, la conoscenza, la semplificazione, la chiarezza e la motivazione dei provvedimenti tributari emesse dal Comune, l'applicazione della compensazione, quale metodo di estinzione dell'obbligazione tributaria, e del diritto di interpello. In particolare, l'organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello è individuato nel dipendente responsabile dell'Ufficio Tributi del Comune.

5. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 67

Amministrazione dei beni comunali

1. Il Sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali patrimoniali del Comune da rivedersi, annualmente, ed è responsabile unitamente al segretario e al ragioniere del Comune dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta comunale.

3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investire a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello stato o nell'estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

Art. 68

Bilancio comunale

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello stato e, nei limiti da questa fissati dal regolamento di contabilità.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa deliberato dal Consiglio comunale entro il termine stabilito dall'art. 151 del TUEL, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per missioni e programmi.

4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

Art. 69

Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 aprile dell'anno successivo.

3. La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del Revisore dei conti.

Art. 70

Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta e alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile procedimento di spesa.
3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 71 **Revisore dei conti**

1. Il Consiglio comunale nomina il revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge. L'organo del revisore svolge le funzioni previste dall'art. 239 del TUEL 267/2000.
2. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
3. Il Revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo. In tale funzione il revisore dei conti:
 - a) accompagna la deliberazione consiliare di approvazione del Bilancio preventivo e con una relazione illustrativa degli aspetti salienti dei predetti documenti contabili e della loro coerenza ed adeguatezza all'azione programmatica indicati nel DUP;
 - b) risolve quesiti formulati per iscritto e su casi specifici dagli Organi elettivi;
 - c) riferisce immediatamente al Consiglio in caso di riscontro di gravi irregolarità;
 - d) assiste, previa espressa richiesta del Sindaco o suo delegato, a sedute del Consiglio ed ivi può prendere la parola su invito del Presidente;
 - f) redige apposita relazione che accompagna la deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto generale nella quale attesta la corrispondenza ed avanza rilievi e proposte atte a conseguire migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione.Le funzioni di cui alle lettere b), c), d) del comma precedente sono svolte per il tramite del Sindaco o suo delegato.
4. Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
5. Al revisore dei conti possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi di cui all'art. 20 del d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29.
6. Il Comune stabilisce il compenso spettante al revisore con la stessa delibera di nomina secondo i criteri e nei limiti di cui all'art. 241 del TUEL.

Art 72 **Tesoreria**

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
 - a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico;
 - b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'ente, entro il giorno successivo;
 - c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 73 **Controllo economico della gestione**

1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.

2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'assessore competente che ne riferisce alla giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il revisore dei conti.

TITOLO VII DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 74

Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali

1. Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'art. 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla regione.
2. L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 75

Pareri obbligatori

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dell'art. 16, commi 1-4, della legge 7 agosto 1990, nr. 241, sostituito dall'art. 17, comma 24, della legge 127/97.
2. Decorso infruttuosamente il termine di 45 giorni, il Comune può prescindere dal parere.

TITOLO VIII

SANZIONI

Art. 76

Sanzioni amministrative

1. Salvo diversa disposizione di legge e salvo le sanzioni amministrative da questa previste, in applicazione del principio di certezza, i regolamenti prevedono con apposite disposizioni le violazioni soggette a sanzione amministrativa pecuniaria. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai regolamenti si informano al principio di gradualità e possono variare da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.
2. Si applicano i principi di cui alla legge 689/81.

TITOLO IX

L'ATTIVITA' NORMATIVA NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 77

Revisione dello statuto

1. Le modificazioni e l'approvazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura stabilita dall'art. 6, comma 4, del TUEL.
2. La proposta di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo statuto.
3. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale: l'abrogazione totale dello Statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.

Art. 78

Regolamenti di attuazione dello statuto

1. Il Consiglio comunale e la Giunta, per quanto di rispettiva competenza, procedono all'approvazione dei regolamenti previsti dal presente statuto entro il termine massimo di mesi 12 dalla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Entro lo stesso periodo provvedono inoltre ad adeguare i regolamenti vigenti alle disposizioni del presente statuto.
3. Fino a tale data, limitatamente alle materie e discipline espressamente demandate ai regolamenti, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti che non siano incompatibili con lo statuto stesso.
4. In caso di entrata in vigore di nuove leggi che modificano i principi dell'ordinamento, le disposizioni contenute nel presente statuto, incompatibili, sono abrogate e il consiglio comunale deve adeguare lo statuto entro i successivi centoventi giorni.

Art. 79

Dichiarazione di decadenza

Sono espressamente dichiarate decadute tutte quelle disposizioni regolamentari incompatibili

con i principi fissati nel presente statuto anche se non espressamente indicate.

Art. 80

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e pubblicato sull'Albo Pretorio on-line per trenta giorni consecutivi e inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.
2. Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio On-line, e sostituisce il precedente approvato con deliberazione consiliare nr. 12 del 25/05/2004 ed aggiornato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 23-02-2012.

Apollosa, lì 15/07/2019

IL SINDACO
Marino Corda